

# STATUTO ATRA

Approvato dall'Assemblea Generale del 28 maggio 2009

## In ROSSO: le modifiche approvate

<b>1</b>	<b>Nome e sede</b>
1.1	Con la denominazione "ATRA" - Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio - è stata costituita il 5 febbraio 2001 un'associazione senza scopi di lucro retta dal presente statuto e sussidiariamente dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
1.2	La sede dell'ATRA è fissata, in assenza di una sede fisica, presso l'indirizzo del presidente.
<b>2</b>	<b>Scopi</b>
2.1	Genericamente l'ATRA favorisce tutte le iniziative suscettibili di contribuire alla promozione della sicurezza nell'ambito della prevenzione e protezione antincendio.
2.2	Più in particolare:
2.2.1	Aggiornamento tecnico scientifico <ul style="list-style-type: none"><li>• promuovimento della sicurezza nel campo specifico della responsabilità dei tecnici riconosciuti;</li><li>• organizzazione di corsi di approfondimento, per il mantenimento della validità dei diplomi dei tecnici riconosciuti, su temi specifici;</li><li>• organizzazione di attività, convegni e giornate informative e tematiche, con costi contenuti;</li><li>• comunicazioni inerenti le Normative tecniche e la loro interpretazione;</li></ul>
2.2.2	Rappresentanza professionale <ul style="list-style-type: none"><li>• rilevanza e tutela dei soci nei confronti delle istituzioni, dei committenti e dell'opinione pubblica;</li><li>• creazione di un'immagine forte e compatta del nostro settore; far conoscere l'aspetto professionale delle funzioni, neutrali ed imparziali, dei soci;</li><li>• promuovere la collaborazione e lo scambio di esperienze fra i singoli soci; favorire una rapida risoluzione di problematiche poste dai propri soci;</li><li>• promuovere una maggiore deontologia professionale (cfr. norme deontologiche alla fine dello statuto);</li><li>• far conoscere l'attività professionale dei propri soci.</li></ul>
2.2.3	Collaborazione e coordinazione con le autorità, enti e associazioni <ul style="list-style-type: none"><li>• collaborare con le autorità competenti per l'applicazione della Legge Edilizia e relativo Regolamento di applicazione; collaborare con le altre autorità Cantionali per evitare dispendi di energie;</li><li>• essere rappresentati in seno a esistenti o costituenti commissioni nell'ambito della prevenzione e protezione antincendio;</li></ul>
<b>3</b>	<b>Soci</b>
3.1	L'ATRA è aperta a tutti i Tecnici Riconosciuti della Polizia del Fuoco che ne fanno esplicita richiesta. I soci attivi devono essere iscritti all'Albo Cantonale, aggiornato dal Consiglio di Stato e pubblicato sul Foglio Ufficiale Cantonale.
3.2	Si può aderire all'ATRA in qualità di: <ul style="list-style-type: none"><li>• socio attivo (sulla base dell'art. 3.1);</li><li>• socio sostenitore (chiunque voglia aderire);</li><li>• socio in formazione (studenti e apprendisti);</li><li>• socio onorario (per meriti, su proposta del comitato).</li></ul>
<b>4</b>	<b>Affiliazione</b>
4.1	Il comitato verifica l'idoneità dei richiedenti (art. 3.1) e delibera sull'adesione di nuovi soci.
4.2	L'affiliazione cessa: <ul style="list-style-type: none"><li>• alla fine dell'esercizio amministrativo, con una dichiarazione scritta di dimissione effettuata entro la fine dell'esercizio,</li><li>• con l'esclusione pronunciata dal comitato che deve indicarne i motivi.</li></ul>

	• con lo stralcio dall'Albo Cantonale dei Tecnici Riconosciuti
4.3	Il socio escluso può fare ricorso ad una commissione interna di arbitrato
<b>5</b>	<b>Assemblea Generale</b>
5.1	L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'ATRA.
5.2	Ogni socio attivo dispone di un voto.
5.3	Le decisioni sono prese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei voti. A parità di voti decide il presidente.
5.4	In caso di mancato raggiungimento della presenza del 50% dei soci, l'Assemblea Generale è automaticamente riconvocata 30 minuti più tardi e può deliberare con la maggioranza semplice dei presenti
5.5	L'Assemblea Generale è presieduta dal presidente o dal vicepresidente, in loro assenza da altro membro del comitato. È data la facoltà all'assemblea di designare un presidente del giorno.
5.6	L'Assemblea Generale elegge il presidente, i membri del comitato, la commissione di revisione e definisce le indennità di funzione del comitato.
5.7	Essa dà scarico al comitato sulla base del suo rapporto e di quello dei revisori dei conti.
5.8	L'assemblea Generale designa due scrutatori scelti fra i soci presenti. Dei lavori assembleari deve essere tenuto un verbale.
<b>6</b>	<b>Convocazione dell'Assemblea Generale</b>
6.1	L'Assemblea Generale ordinaria ha luogo una volta all'anno entro fine giugno. Il comitato oppure un 1/5 dei soci possono chiedere la convocazione di un'Assemblea Generale straordinaria.
6.2	Il comitato convoca l'Assemblea Generale almeno con trenta giorni d'anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
6.3	Le proposte dei soci devono giungere al presidente per iscritto, almeno due settimane prima dell'Assemblea Generale e saranno trattate negli eventuali.
<b>7</b>	<b>Comitato</b>
7.1	Il comitato è l'organo esecutivo dell'ATRA
7.2	Il comitato è formato dal presidente e da almeno 4 membri nominati dall'Assemblea Generale scelti tra i soci. La maggioranza dei membri di comitato deve essere socio attivo.
7.3	Il Comitato rimane in carica 2 anni e chi ne fa parte è rieleggibile per ulteriori due periodi di mandato al massimo.
7.4	Il comitato si organizza liberamente. Esso costituisce nel proprio seno un ufficio al quale delega delle competenze (vicepresidente, segretario, cassiere).
7.5	Il comitato prende le sue decisioni a maggioranza semplice. Il voto del presidente è preponderante in caso di parità dei voti
7.6	Il presidente o un altro membro del comitato rappresenta l'ATRA.
7.7	L'Associazione è vincolata dalla firma del presidente (o del vicepresidente) e dal segretario. Per le questioni finanziarie è vincolata da quella del presidente (o del vicepresidente) e del cassiere.
7.8	Il Comitato, nella persona del presidente, deve presentare annualmente all'Assemblea Generale una relazione sull'operato ed ottenerne scarico.
7.9	Il Presidente e i membri di comitato hanno diritto alla rifusione delle spese necessarie incontrate nell'adempimento dei loro incarichi e ad un'indennità di funzione".
<b>8</b>	<b>Compiti del Comitato</b>
8.1	Il comitato elabora e aggiorna il calendario delle attività e manifestazioni.
8.2	Il comitato può istituire commissioni non permanenti. Queste commissioni sono consultive o incaricate di risolvere questioni specifiche, Ad adempimento del mandato, le commissioni presentano un rapporto e vengono sciolte.
8.3	Il comitato coordina il lavoro in seno alle commissioni.
8.4	Tramite delle pubblicazioni regolari, il comitato comunica ai soci dell'ATRA il risultato dei lavori delle commissioni.

8.5	Il comitato coordina le attività dell'ATRA con quelle di altre organizzazioni o associazioni (in Svizzera o all'estero) aventi analoghi interessi nel campo della prevenzione antincendio.
<b>9</b>	<b>Risorse finanziarie</b>
9.1	Le risorse dell'ATRA sono costituite dalle quote versate dai soci, dalle donazioni e da altre eventuali risorse che possono risultare dalla remunerazione di certe prestazioni o attività
9.2	L'Assemblea Generale fissa annualmente i montanti delle quote per ogni categoria di socio.
9.3	Le persone che aderiscono all'ATRA dopo il 31 ottobre sono esentate dal pagamento delle quote per l'esercizio amministrativo in corso.
9.4	I soci non rispondono degli impegni dell'ATRA al di là delle loro quote.
9.5	L'esercizio contabile prende inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
9.6	Il Cassiere è responsabile dei fondi ed ha l'obbligo di tenere la contabilità dell'ATRA e di presentare una relazione sul proprio operato all'Assemblea Generale ed ottenerne scarico.
9.7	La Commissione di Revisione controlla la contabilità, fa un rapporto all'Assemblea Generale ed è autorizzata a procedere in qualsiasi momento a controlli della contabilità e dell'inventario dell'Associazione.
9.8	La Commissione di Revisione è composta da 2 soci che non fanno parte di altri organi dell'ATRA. Essi sono eletti dall'Assemblea Generale e rimangono in carica 2 anni e sono rieleggibili una sola volta.
<b>10</b>	<b>Modifiche dello statuto</b>
10.1	Una modifica dello statuto può essere proposta dal comitato o da almeno 1/5 dei soci dell'ATRA. Quest'ultima deve essere oggetto di una proposta consegnata ai soci con la convocazione dell'Assemblea Generale.
10.2	Una modifica dello statuto deve essere approvata dall'Assemblea Generale e necessita una maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
<b>11</b>	<b>Scioglimento</b>
11.1	Lo scioglimento dell'ATRA deve essere deciso dai 3/4 dei soci presenti all'Assemblea Generale. In caso di scioglimento, il patrimonio sociale sarà devoluto ad un'istituzione Svizzera che persegue o favorisce uno scopo vicino a quello dell'ATRA.
<b>Norme deontologiche / codice di comportamento</b>	
Il comportamento nei confronti dei colleghi deve essere chiaro, franco e rispettoso.	
Il socio ATRA si astiene dall'accaparramento di incarichi e non interferisce nei rapporti dei colleghi con i loro committenti.	
Nei casi nei quali gli si chiede una prestazione che può interferire nei rapporti di un collega con il proprio committente, prima di agire il socio ATRA informa per iscritto il collega e ne ottiene il suo consenso.	
Il socio ATRA che ritiene di essere stato danneggiato da un altro socio o viene a conoscenza di provate mancanze o violazioni è tenuto a darne tempestivo avviso al Comitato.	
Il Comitato si riserva di valutare i casi sottoposti dai soci e di prendere gli opportuni provvedimenti informando le parti.	
In caso di gravi violazioni dimostrate, il Comitato può procedere all'esclusione del socio dall'Associazione sulla base dell'art 4.2 del vigente statuto segnalando nel contempo il caso al Dipartimento del Territorio.	

Approvato dall'assemblea ordinaria del 28 maggio 2009  
Da allegare al verbale della seduta